



R.G. N. 353/2021

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai seguenti magistrati:

Luigi PERINA	Presidente
Annalisa MULTARI	Consigliere
Silvia BURELLI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso in appello

da

GIOVANNI AGRESTA, nato ad Ascea (SA) il 22.2.1961, detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera, c.f. GRSNN61B21A460N rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla busta di deposito del ricorso avanti al Tribunale di Padova, dall'avv. Filippo Biolo del Foro di Vicenza, c.f. BLIFPP83D06A459C, presso il suo studio elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Piazzetta Mons. Lorenzon n. 37

Parte appellante

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Anita Sciandrello (avv.anita.sciandrello@postacert.inps.gov.it – SCNNTA56S54G224Y) in virtù di mandato generale



alle liti del 21.7.2015 n. 80974 di Rep. Notaio Paolo Castellini elettivamente domiciliato in Padova,
galleria Trieste 5 – Ufficio Legale Provinciale dell'Istituto

Parte appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza **n.514/2020 del Tribunale di Padova –sezione lavoro**

IN PUNTO: pensione di invalidità

Conclusioni:

Per parte appellante:

“dichiarare nulla o annullare la revoca della pensione di invalidità civile n. 04407059716 e tutti gli atti conseguenti, con condanna di INPS a ripristinare il trattamento pensionistico a favore del ricorrente e a versare allo stesso tutte le mensilità non corrisposte dal dì della revoca, maggiorate di interessi e rivalutazione, previa disapplicazione della normativa di cui ai commi 58-63 della l. 28 giugno 2012, n.92 per contrasto con gli artt. 7 e/o 14 CEDU;

2) in via subordinata, accertata e dichiarata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dei commi 58-63 della l. 28 giugno 2012, n.92, disporre la sospensione del procedimento e la rimessione della questione di legittimità costituzionale avanti la *Corte Costituzionale, ed all'esito della pronuncia di incostituzionalità dichiarare l'illegittimità della revoca della pensione di invalidità civile n. 04407059716 e di tutti gli atti conseguenti, con condanna di INPS a ripristinare il trattamento pensionistico a favore del ricorrente ed a versare allo stesso tutte le mensilità non corrisposte dal dì della revoca, maggiorate di interessi e rivalutazione;*

3) con condanna di INPS alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, *ovvero solamente del presente. ”*

Per parte appellata:

“ respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 514/2020 resa nel giudizio n. RG2221/2018 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. ”

Svolgimento del processo

1. Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di Giovanni Agresta, detenuto condannato all'ergastolo per reati commessi con l'aggravante



dell'associazione mafiosa, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di invalidità civile n.04407059716 disposta dall'Inps ex art. 2, commi 58-61, L. 92/2012.

1.1. In particolare il giudice, in relazione a documentazione proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, ha ritenuto infondata l'eccezione di avvenuta espiatione della pena per i reati in questione. Inoltre, il giudice ha rigettato l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 2, commi 58-61, L. 92/12 in relazione all'art. 38 Cost., rilevando che l'Agresta non è inabile assoluto, ma invalido all'80%, tant'è che partecipa anche al lavoro carcerario. Inoltre, il giudice ha valorizzato la circostanza che il ricorrente gode di vitto e alloggio in carcere. Il giudice ha, altresì, ritenuto che la revoca della prestazione in questione opera ex nunc e non si pone in contrasto con il dedotto principio di irretroattività della legge penale. Infine, il giudice ha ritenuto non applicabili alla fattispecie concreta né l'art. 7 CEDU, trattandosi di effetto penale ex lege ricadente in ambito extrapenale, né il principio di non discriminazione, non rientrando lo status di condannato in una delle categorie indicate dall'art. 14 CEDU.

2. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello Giovanni Agresta sulla base di un unico articolato motivo di appello con il quale l'appellante ha sostenuto che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'art. 2, commi 58-61, della L. 28.6.2012 n.92 non è lesivo di principi fondamentali della Costituzione e di norme pattizie ed eurounitarie. Ha sostenuto che il contrasto è "manifesto" con gli artt. 7 CEDU e 25 Cost., in relazione ai principi di legalità e di irretroattività della legge penale, con l'art. 14 CEDU, in relazione al principio di non discriminazione, e con l'art. 38 Cost., in relazione alla tutela dell'assistenza sociale.

Ha, conseguentemente, sostenuto che il primo giudice ha errato nel non disapplicare la norma interna incompatibile con la disciplina eurounitaria e nel non sollevare la questione di legittimità avanti alla Corte Costituzionale.

Ha ribadito di non lavorare oramai da molti anni, perché di fatto impossibilitato a prestare con continuità qualsivoglia attività lavorativa: risulta, invero destituita di fondamento l'affermazione del giudice secondo cui l'Agresta "*partecipa sia pure in parte percentuale al lavoro carcerario*".

3. Si è costituito l'INPS e ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata.



In particolare, ha evidenziato che l'Agresta, detenuto dal 1983, nel corso della carcerazione ha sviluppato patologie invalidanti che gli sono valse il riconoscimento di una invalidità civile nella misura dell'80%. A seguito dell'entrata in vigore della Legge Fornero n. 92/2012, l'importo di € 300,00 mensili di cui godeva l'Agresta è stato revocato in applicazione dei commi 58-61 dell'art. 2 della predetta legge, che, per quanto qui rileva, prevedono la revoca delle prestazioni di invalidità civile per tutti coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Ha puntualizzato che, nel caso di specie, il reato a causa del quale è avvenuta la revoca della prestazione è il reato di "associazione di tipo mafioso" ex art. 416-bis c.p.

Ha ribadito la legittimità del comportamento dell'Istituto in ordine alla revoca effettuata della pensione d'invalidità in relazione al tenore della ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia di data 20/03/2019, da cui emerge la non collaborazione dell'Agresta e la circostanza che non possono ritenersi espiati i reati avvinti dal vincolo associativo ex art. 416 bis c.p..

Ha ribadito la correttezza della sentenza anche nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'art. 2 legge Fornero di cui si discorre non contrasta né con la Costituzione né con la CEDU.

4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 12.1.2023, udienza in cui il difensore dell'appellante, preso atto della sentenza Corte Cost. 137/2021 medio tempore intervenuta, ha rinunciato *"alla parte del motivo relativo alla violazione dell'art. 38 Cost."*. All'esito della camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il Collegio ritiene che l'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.

6. Giova premettere che l'articolo 2, comma 58, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che: "Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero *al fine di agevolare l'attività delle associazioni* previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia



eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.

Il successivo comma 61 del richiamato articolo 2 ha altresì previsto che: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo*”.

Ai fini dell'individuazione della natura della misura in questione (v. infra), il Collegio richiama, altresì, il comma 63 che prevede: “Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'[articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla [legge 3 agosto 2004, n. 206](#)”.

Quanto alla ricostruzione della situazione di fatto, è pacifico che l'Agresta è stato condannato per reati di cui all'art. 2, comma 58, cit.; che, in applicazione del citato comma 61, gli è stata revocata la prestazione relativa all'invalidità civile con effetto ex nunc; che egli sta scontando la pena in regime di detenzione in carcere.

7. Il Collegio preliminarmente dà atto della rinuncia dell'appellante alla parte di motivo relativo all'asserito contrasto della normativa in esame con l'art. 38 Cost. a seguito della pronuncia Corte Cost. 137/2021, ma ritiene comunque rilevante, anche ai fini della decisione sulle ulteriori censure, richiamare i contenuti di tale pronuncia dalla cui motivazione si desume che per i condannati che scontano la pena in regime di detenzione in carcere, come, pacificamente, l'Agresta, la normativa de quo non è incostituzionale ex art. 38 Cost.

7.1. Ed invero, la predetta sentenza Corte Cost. 137/2021 ha dichiarato “*l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*, nella parte in cui prevede la revoca



delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere” e ha dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere”.

In particolare, dall'argomentazione contenuta nella motivazione¹, si evince che è legittima la restrizione, da parte del legislatore, della platea dei beneficiari di prestazioni assistenziali, purchè

¹ Così in motivazione Corte Cost. 137/2021: “8.1. – Al fine di poter meglio inquadrare la natura del provvedimento di revoca di cui alla disposizione censurata, risulta opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall'art. 2, commi da 58 a 61, della legge n. 92 del 2012.

8.1.1. – Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale – quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso – il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali, ossia l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili.

Il comma 59 stabilisce che l'erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell'interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.

Il comma 60 impone l'obbligo di tempestiva comunicazione all'ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.

Il comma 61, oggetto di censura, infine, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.

8.1.2. – L'intervento del legislatore crea, in tal modo, uno “statuto d'indegnità” per la percezione di determinate provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26), già oggetto d'esame da parte di questa Corte (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020).

La devoluzione dei risparmi di spesa al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre, pare configurare l'intervento legislativo anche quale concorso al finanziamento di tale fondo, considerato il progressivo depauperamento dello stesso (come ricordato dall'atto di costituzione dell'INPS).

8.2. – Ciò precisato, l'art. 38, primo comma, Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, configurando così un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa.

Sin dalle sue più risalenti pronunce, questa Corte ha sottolineato che il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965).

8.2.1. – Il dovere di cui al primo comma si esprime attraverso specifiche misure di assistenza economica, basate principalmente sullo stato di bisogno del beneficiario.

Tra queste rientra senz'altro l'assegno sociale, oggetto del giudizio a quo, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Si tratta di una provvidenza che ha sostituito la pensione sociale, erogata a soggetti con età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019 superiore a 67 anni), in possesso di un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge. Tale prestazione assistenziale è volta a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando invece altre prestazioni sociali – quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria o l'indennità di accompagnamento – preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza (sentenze n. 12 del 2019 e n. 400 del 1999).

Proprio l'erogazione al solo scopo di far fronte allo stato di bisogno evidenzia la natura meramente assistenziale dell'assegno sociale, che pertanto si differenzia da altre provvidenze, motivate anche da ulteriori finalità, come il già ricordato reddito di cittadinanza, che non ha



tale scelta sia condotta secondo i canoni della ragionevolezza e della non discriminazione e sia salvaguardato il c.d. minimo vitale. In tale prospettiva la disciplina in questione è illegittima solo con riferimento a chi, secondo le disposizioni vigenti, sconta la pena fuori dal carcere e deve perciò far fronte alle esigenze del proprio mantenimento, sicchè la revoca delle prestazioni assistenziali di cui si discorre rischierebbe di pregiudicare le predette esigenze. Se ne desume, quindi, che la revoca in questione non confligge con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost. con riferimento a chi sconta la pena in carcere, in quanto per tali detenuti il mantenimento, e quindi il soddisfacimento del c.d. minimo vitale, è garantito, quantomeno in prima battuta, dall'Istituto carcerario e, in sostanza, dallo Stato (salvo l'eventuale regresso per il recupero delle spese di mantenimento – peraltro del tutto generiche sono le allegazioni dell'appellante sull'asserita insufficienza del mantenimento assicurato dall'Istituto carcerario).

Quanto alla ratio della misura, la Corte Costituzionale ha chiarito che *“L'intervento del legislatore crea, in tal modo, uno “statuto d'indegnità” per la percezione di determinate provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di*

natura meramente assistenziale, ma anche di reinserimento lavorativo e per tali ragioni legato a più stringenti requisiti, obblighi e condizioni (sentenza n. 126 del 2021).

8.2.2. – Vero è che il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle stesse prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza; trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni (sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del 2005).

La possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali, pertanto, non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020). Così anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, come l'indennità di comunicazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione per i ciechi o per i sordi, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale (tra cui l'art. 2 Cost.) (si vedano le sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 40 del 2013 e n. 187 del 2010).

Per la percezione dell'assegno sociale, questa Corte ha ritenuto ammissibile la fissazione di specifiche condizioni, quale il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo dell'Unione europea, condizione esclusa, invece, per le prestazioni sopra indicate (sentenza n. 50 del 2019). Si trattava però di condizioni non irragionevoli in quanto espressive della necessità per lo straniero extra-comunitario di comprovare, ai fini dell'accesso a una provvidenza non legata allo stato di salute, un inserimento stabile nella nostra società.

8.3. – Ciò premesso, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura – ivi inclusa la specifica provvidenza in discussione nel giudizio a quo – può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.

8.3.1. – Lo “statuto d'indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.

È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.

Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. 8.3.2. – Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.”



cittadinanza previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26), già oggetto d'esame da parte di questa Corte (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020).

La devoluzione dei risparmi di spesa al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre, pare configurare l'intervento legislativo anche quale concorso al finanziamento di tale fondo, considerato il progressivo depauperamento dello stesso (come ricordato dall'atto di costituzione dell'INPS)".

7.2. Tale ultimo rilievo, fondato sulla previsione dell'art. 2, comma 63, sopra riportato, consente di ritenere che la misura in esame ha natura prevalentemente risarcitoria e funzionale all'interesse pubblico all'implementazione dei Fondi su cui gravano i ristori previsti per legge in favore delle vittime dei reati in questione.

In altri termini, attraverso la revoca delle menzionate prestazioni sociali, il legislatore persegue il precipuo fine (non di sanzionare ulteriormente gli autori di determinati reati ma) di riallocare le risorse pubbliche che sarebbero altrimenti destinate alle prestazioni assistenziali in favore di soggetti condannati e detenuti in carcere, destinandole, viceversa – posto che il mantenimento è loro già assicurato dall'Istituto carcerario – ai Fondi per i ristori in favore delle vittime dei reati commessi dai predetti soggetti condannati. In tale prospettiva, la natura della misura in questione è risarcitoria e non punitiva (come comprovato dal fatto che per i condannati che invece scontano la pena fuori dal carcere e devono provvedere in prima persona al proprio sostentamento, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, le prestazioni sociali in discorso vengono mantenute).

8. Alla luce di quanto precede, il Collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante circa la asserita natura "penale" della misura dettata dal citato art. 2, commi 58-61, L. 92/2012.

Parte appellante richiama a tal fine i c.d. criteri Engel, elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale (v. Corte EDU, sentenza "Engel e altri c. Paesi Bassi", 8.6.1976; sentenza "Grande Stevens e altri c. Italia", 4.3.2014) per stabilire la natura penalistica o meno di una sanzione (anche in relazione al divieto del ne bis in idem): - qualificazione giuridica della misura;



- natura della misura;
- natura e grado di severità della “sanzione”.

Si tratta di criteri alternativi che tuttavia sono suscettibili di essere apprezzati unitariamente se l'analisi separata di ciascuno di essi non consente di pervenire ad una conclusione chiara (v. CEDU sentenza “Jussila c. Finlandia”, 73053/01).

8.1. Ebbene, con riferimento al caso di specie, innanzitutto non sono suscettibili di essere desunti indici inequivoci della asserita natura “penale” della misura in esame dalla sua denominazione formale. Ed invero, con riferimento alle condanne penali inflitte dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 della L. 92/2012 il legislatore, al comma 58, utilizza la locuzione “sanzione *accessoria*”, mentre con riferimento ai soggetti già condannati, come l'Agresta, il legislatore, al comma 61, utilizza la locuzione di “revoca, con effetto non retroattivo” delle prestazioni assistenziali in discorso.

8.2. Quanto alla natura della misura in esame, rileva quanto sopra esposto in ordine alla natura risarcitoria e rispondente all'interesse pubblico della riallocazione delle risorse nei Fondi per il finanziamento dei ristori in favore delle vittime dei reati di cui si discorre. Non si tratta, dunque, di una “sanzione” ovverosia di una misura con precipua finalità punitiva e afflittiva, ma di una misura, come detto, di carattere eminentemente risarcitorio/rispondente all'interesse pubblico del ristoro delle vittime di reati che destano particolare allarme sociale (reati di mafia/terrorismo, usura estorsione): la revoca delle prestazioni di cui si discorre consegue, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, ad uno “statuto di indegnità” sul piano extrapenale introdotto con la L. 92/12, anche quale forma di bilanciamento con le prestazioni che lo Stato deve erogare alle vittime dei reati di cui si discorre (commessi da soggetti che beneficiano del mantenimento in carcere) e comunque non è retroattiva ma opera ex nunc.

In definitiva, il legislatore ha rideterminato, con effetti successivi all'entrata in vigore della L. 92/12, la platea dei beneficiari di determinati trattamenti assistenziali, escludendovi i condannati per determinati reati che comportano a carico dello Stato oneri risarcitori in favore delle vittime, oltre che oneri per il mantenimento in carcere dei condannati medesimi (come detto, a seguito della citata Corte Cost. le prestazioni assistenziali in questione sono viceversa comunque assicurate a chi



sconta la pena fuori dal carcere e deve provvedere al proprio mantenimento, ad ulteriore conferma della natura non afflittiva della misura in esame).

8.3. Infine, quanto al terzo dei citati criteri c.d. Engel, deve escludersi che la misura in esame abbia natura "penale" anche alla luce della sua limitata severità: trattasi di misura che incide su trattamenti assistenziali notoriamente di importo mensile modesto in rapporto a quanto percepito dal singolo interessato; inoltre se il condannato esce dal carcere per espiazione della pena o anche per scontare la pena al di fuori del carcere, il (modesto) trattamento assistenziale viene ripristinato. In caso contrario, come detto, le esigenze di mantenimento a cui tali prestazioni assistenziali sono destinate a far fronte sono assicurate dall'Istituto carcerario.

8.4. Per tutto quanto precede, dovendosi escludere la natura "penale" della misura in questione, risulta infondata la censura relativa all'asserito contrasto dell'art. 2, commi 58-61, L. 92/2012, nella parte in cui dispone la revoca, pro futuro, delle prestazioni assistenziali in discorso anche a carico di soggetti già condannati al momento della sua entrata in vigore, con l'art. 25 Cost. e art. 7 CEDU con riferimento al principio di irretroattività.

9. Il Collegio ritiene che non sussiste nemmeno il contrasto con l'art. 14 CEDU in relazione al principio di non discriminazione.

Si tratta di argomentazione prospettata in modo del tutto generico dall'appellante che non individua nemmeno il c.d. tertium comparationis rispetto a cui valutare la sussistenza della dedotta discriminazione.

In ogni caso, risulta dirimente rilevare che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale offre argomenti per escludere la sussistenza della dedotta discriminazione, laddove sottolinea che, rispetto alla percezione/revoca delle prestazioni assistenziali in discorso, la condizione del detenuto che sconta la pena fuori dal carcere è diversa da quella del detenuto in carcere, proprio perché chi sconta la pena in carcere è mantenuto dall'Istituto carcerario e chi sconta la pena all'esterno non beneficia del mantenimento dell'Istituto e la sua condizione è, sotto tale profilo (assenza di altre fonti di mantenimento al di fuori delle prestazioni assistenziali in discorso), assimilabile ai titolari delle prestazioni assistenziali medesime non condannati. Sicchè solo per chi sconta la pena fuori dal carcere (al pari dei titolari delle prestazioni assistenziali di cui si discorre non condannati) è



necessario garantire, attraverso la perdurante erogazione delle prestazioni medesime (in presenza dei requisiti di legge) il c.d. minimo vitale che, per chi è detenuto, è comunque assicurato dallo Stato attraverso il mantenimento in carcere.

Di talchè non si configura alcuna discriminazione ai danni dei condannati per i reati in questione che scontano la pena all'interno dell'Istituto carcerario, sussistendo ragioni oggettive e sistematiche per differenziare, rispetto alle prestazioni assistenziali di cui si discorre, la loro posizione rispetto a quella dei condannati che scontano la pena all'esterno del carcere e dei titolari delle prestazioni assistenziali medesime non condannati.

10. Per le ragioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.

11. Le spese di lite del grado vengono interamente compensate tra le parti, alla luce delle condizioni reddituali dell'appellante (v. dichiarazione reddituale in atti; non risulta, peraltro, istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, v. dichiarazione del difensore all'udienza 12.1.2023) e della controvertibilità della questione.

12. Considerato che l'appello è stato integralmente rigettato deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- 1) **rigetta l'appello;**
- 2) **compensa** tra le parti le spese di lite del grado;
- 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.

Venezia, il giorno 12.1.2023

Il Consigliere estensore
Silvia Burelli

Il Presidente
Luigi Perina

